



Proposta n. _____ del _____

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 2136 DEL 10/10/2016

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: dipendente matricola n. 120571 – concessione benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta presentata dal dipendente matricola n.120571, intesa a ottenere i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, per assistere la madre in situazione di handicap grave;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 33, concernente le agevolazioni per i portatori di handicap e per i familiari che prestano loro assistenza, come modificato dall'art. 24 della Legge 04.11.2010, n. 183;

VISTE le note, circolari e chiarimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, in relazione ai requisiti per la concessione degli stessi benefici;

VISTO il verbale della competente Commissione Medica, attestante che la madre del dipendente è persona in situazione di handicap grave;

VISTE le dichiarazioni prodotte dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestanti:

- che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso istituti;
- che il dipendente non convive con la madre in situazione di handicap;
- che il dipendente presta effettivamente assistenza al genitore;
- le generalità di tutti i parenti e affini entro il secondo grado del disabile;
- che nessun'altro parente fruisce degli stessi permessi per l'assistenza al genitore;

VISTA la dichiarazione di responsabilità di cui alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 13/2010, sottoscritta dal dipendente interessato;

RILEVATA la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la concessione dei permessi;

PRESO ATTO che il comune di residenza del dipendente e quello del genitore in situazione di handicap distano meno di 150 Km. e pertanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119.

CONSIDERATO che il dipendente risulta già fruire degli stessi permessi per assistere il la suocera, a seguito di autorizzazione concessa con determinazione n. 169 del 26 gennaio 2015, e pertanto con la presente si determina un cumulo di benefici in capo allo stesso lavoratore;

VISTO l'art. 6 del Decreto Lgs n. 119/2001 concernente il diritto dei lavoratori al cumulo dei pemessi per prestare assistenza a più persone con handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o un parente o affine entro il primo grado, o entro il secondo grado solo in caso di sussistenza di particolari condizioni;

VISTA la circolare del Dipartimento della Punzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, e in particolare il punto 4, in cui vengono fornite indicazioni in relazione al cumulo dei permessi per l'assistenza a più persone in situazione di handicap grave;

PRESO ATTO che, nel caso in esame è ammesso il cumulo dei benefici, considerato che il dipendente fruisce già dei permessi per assistere un affine di primo grado e richiede l'autorizzazione a fruirne anche per un parente di primo grado;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. Di autorizzare il dipendente matricola n. 120571 a fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni (tre giorni di permesso mensile), con decorrenza immediata, per assistere la madre in situazione di handicap grave, dando atto che i benefici di cui alla presente determinazione si cumulano con i benefici concessi con determinazione n. 169 del 26 gennaio 2015, ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 6 del D.Lgs n. 119/2011.
2. Di dare atto che i permessi saranno fruiti, in maniera continuativa o frazionata, in data da concordare con il Direttore dell'U.O. interessata.
3. Di comunicare la concessione al dipendente e al Responsabile dell'U.O. interessata.

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dott. Marco Biagini

P.Ciulu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 10/10/2016 al 24/10/2016

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

Dr.ssa Antonina Daga